

Pensioni. Riscatto dei periodi e ricongiunzione

Onere doppio per i periodi Lsu

Fabio Venanzi

... I soggetti che hanno beneficiato del trattamento erogato dall'Inps per Lsu, lavori socialmente utili, successivi al 31 luglio 1995 si vedranno riconoscere i periodi solo ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Infatti, il Dlg 468/1997 (comma 19 dell'articolo 8) prevede che per i periodi Lsu per i quali era erogato l'assegno trovava applicazione il riconoscimento d'ufficio - ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi - per il diritto al pensionamento, salva la facoltà di riscatto dei periodi o la richiesta di prosecuzione volontaria.

La norma è rimasta inapplicata fino a quando Inps e Inpdap non hanno deciso di sciogliere le riserve.

L'Inpdap, con la circolare del 25 gennaio 2007 n. 4, ha precisato che tali periodi possono formare oggetto di ricongiunzione solo a condizione che l'interessato li abbia riscattati (o abbia effettuato la prosecuzione volontaria) presso l'Inps ai fini

della misura della pensione.

A distanza di tre anni l'Inps ha fornito le prime disposizioni in merito alla modalità di copertura mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, per i periodi di impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione (circolare n. 33 del 5 marzo 2010). La domanda, non soggetta a termini di decadenza, può essere effettuata anche in assenza di contributi già utili a pensione. L'onere di riscatto sarà determinato, di norma, in funzione della collocazione temporale dei periodi: sistema retributivo per i periodi antecedenti al 1996, contributivo per quelli post 1995. In presenza di contribuzioni già accreditate saranno prese a riferimento le retribuzioni percepite, in caso contrario quelle convenzionali pari al minimale settimanale.

Ciò comporta, la valutazione sulla convenienza o meno di procedere alla ricongiunzione: infatti, per procedere al "trasferimen-

to" dei periodi Lsu occorre che questi vengano prima valorizzati tramite riscatto e successivamente ricongiunti all'Inpdap tramite l'articolo 2 della legge 29/1979.

Il riscatto dei periodi Lsu comporterà sicuramente un onere per l'interessato, ma non necessariamente sarà richiesto un ulteriore esborso per il trasferimento da Inps a Inpdap, poiché questi periodi confluiranno nell'importo dei contributi da trasferire che, successivamente, saranno detratti dalla riserva matematica. Pertanto, in caso di ricongiunzioni da Inps a Inpdap già onerose, il riesame di un provvedimento dovuto al riscatto di questi periodi, comporterà un aumento dell'onere; in caso di ricongiunzioni a costo zero, l'eventuale costo varierà in funzione dei periodi riscattati e dell'impatto che questi avranno sulla differenza tra riserva matematica e contributi da trasferire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA